



Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

Struttura Interna Referente Privacy

A tutti i Dirigenti

LORO SEDI

pc Al Commissario Straordinario
nella qualità di
Titolare del Trattamento
Dott. Massimiliano Raffa
S E DE

OGGETTO: Indicazioni operative per la corretta pubblicazione di curricula professionali sul sito istituzionale Arsial

In riferimento all'oggetto, su espressa indicazione operativa del Responsabile della Protezione dei dati Arsial, si evidenzia quanto segue in tema di disciplina in materia di trasparenza (D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

In particolare l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, di curricula professionali di alcuni soggetti¹.

Tale tematica, vede, indirettamente, coinvolte le competenze e le responsabilità della Struttura Privacy, anche relativamente alla questione relativa al bilanciamento del rapporto tra trasparenza e privacy e relativa attività di bilanciamento.

Il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti allo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi

¹ Si tratta, in particolare, di curricula professionali di titolari di incarichi di indirizzo politico, titolari di incarichi di amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione e consulenza, delle posizioni dirigenziali attribuite a persone senza procedure pubbliche di selezione, dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, etc..

a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Il DPO ha sottolineato quanto affermato dal Garante della Privacy²: l'obbligo di pubblicazione non può comportare la diffusione di tutti i contenuti di un curriculum, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza.

Pertanto si chiede di porre in essere un'accurata selezione dei dati, contenuti nei curricula nella direzione di scongiurare una illecita divulgazione di dati personali.

I curricula professionali possono contenere esclusivamente le seguenti informazioni:

- titoli di studio e professionali,
- esperienze lavorative (ad esempio, incarichi ricoperti),
- ulteriori informazioni di carattere professionale (ad esempio conoscenze linguistiche, competenze nell'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, redazione di pubblicazioni solo da parte dell'interessato)

Al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità, non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali, in via esemplificativa:

- data e luogo di nascita;
- sesso;
- fotografia;
- residenza;
- numero di telefono e numero di cellulare;
- indirizzo di posta elettronica personale;
- partita IVA e codice fiscale;
- firma;
- hobby e interessi personali.

Relativamente a precedenti incarichi menzionati nei curricula professionali, destinati alla pubblicazione sui siti istituzionali, non devono essere indicati i seguenti dati:

- nomi e cognomi, indirizzi di soggetti privati a favore dei quali è stata erogata una prestazione professionale;
- importi dei lavori citati nelle esperienze professionali.

Il Direttore Generale
n.q. di Designato al Trattamento
(Giacomo Guastella)

² Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.